

### ***Criteria per risolvere le questioni afferenti la competenza***

*In virtù del principio generale, di cui all'art. 38, u.c., c.p.c. le questioni afferenti la competenza (al pari di tutte quelle inerenti, più in generale, al presupposto processuale della c.d. capacità del giudice) vanno esaminate " in limine litis" ed in via deliberativa, esclusa ogni specifica attività istruttoria, mediante l'inquadramento sommario della lite sulla scorta del primo confronto dialettico tra la prospettazione attorea e quella - contro fattuale - del convenuto, senza che il relativo approdo deliberativo riverberi in alcun modo sui successivi accertamenti di merito ed istruttori.*

**Controversia tra due società italiane operanti nel settore automobilistico e legate tra loro da contratto di "service - Competenza della Corte di Appello territorialmente competente ai sensi dell'art, 33, comma 2, L.287/1990 - Presupposti**

Rientra nella competenza della Corte di Appello territorialmente competente, ai sensi dell'art. 33, c.2, L. 10.10.1990 n. 287, la controversia nella quale l'attore sia una società italiana, priva di caratteri transazionali e operante in un ristretto ambito territoriale, che lamenti il carattere anticoncorrenziale di alcune disposizioni di circolari emesse dalla convenuta (società italiana di diritto italiano) alla quale l'attrice è legata da un contratto di "service partner" qualora dette circolari siano istituzionalmente destinate a disciplinare l'assistenza e la ricambistica somministrate dai "service partner" nel solo ambito italiano, senza che siano percepibili, obiettivi riflessi ostativi al libero commercio tra gli Stati dell'Unione.

# TRIBUNALE DI VERONA

## Sezione Terza Civile

Il Tribunale, all'esito della Camera di Consiglio, dà lettura della seguente

### SENTENZA

nella causa promossa da

NUOVA S. di G. Pasquale & C. s.n.c.

con l'avv. Omissis

contro

VOLKSWAGEN GROUP

con l'avv. omissis

iscritta al n.11775/2011 R.G.

IL CASO.it  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata <sup>1[1]</sup> ;

---

<sup>1[1]</sup> La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' *error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamato, quindi, il contenuto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di Nuova S. s.n.c. - società operante a Carrara e legata a VGI (Volkswagen Group Italia s.p.a.) da contratto di Service Partner per la prestazione dei servizi di assistenza nonché per la vendita dei ricambi originali omonimi - volto a far dichiarare:

a) l'inefficacia inter partes delle modifiche contrattuali volute da VGI con le circolari VD-LR/EV del 18.3.2011 e del 12.7.2011

---

le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

[Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145](#)

Ed ancora, si veda la recentissima Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199 che così scrive:

*I. - Il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi.*

*L'utilizzo di tale modello -sorto per esigenze organizzative miranti a dare una risposta all'arretrato della cassazione civile e a contenere i tempi di trattazione dei procedimenti entro termini di durata ragionevoli, nel rispetto del principio costituzionale stabilito dall'art. 111 della Costituzione - si giustifica in relazione al fatto che entrambe le impugnazioni, quella in via principale e quella in via incidentale, non richiedono l'esercizio della funzione nomofilattica: esse infatti, quando non deducono vizi di motivazione, sollevano questioni la cui soluzione comporta l'applicazione di principi già affermati in precedenza da questa Corte, e dai quali il Collegio non intende discostarsi.*

*La motivazione semplificata non è preclusa dalla particolare ampiezza degli atti di parte (111 pagine è la lunghezza del ricorso principale, il controricorso e ricorso incidentale raggiungono le 64 cartelle, e la memoria illustrativa, meramente iterativa del ricorso principale, è di 36 pagine), perché detta ampiezza -che certamente, pur non ponendo un problema di formale violazione delle prescrizioni formali dettate dall'art. 366 cod. proc. civ., non giova alla chiarezza di tali atti e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio- non è affatto direttamente proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle questioni veicolate, e si risolve soltanto in una inutile e disfunzionale sovrabbondanza, infarcita di continui e ripetuti assemblaggi e trascrizioni degli atti defensionali, delle sentenze dei gradi di merito, delle prove testimoniali, della consulenza tecnica e dei suoi allegati planimetrici.*

nonché con la circolare VW-3/SW/ft del 29.7.2011, in quanto imposte in violazione dell'art. 23.1 del contratto;

b) "in ipotesi" (sic), l'inesigibilità delle prestazioni richieste da VGI nei confronti della ricorrente in virtù delle circolari menzionate, attesa la nullità/annullabilità/inefficacia per a violazione degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.civ. " e/o per la violazione degli artt. 101, 102 e ss. del T.F.U.E., e/o per violazione delle norme di cui alla Legge 81/2008" ;

richiamato il contenuto della memoria difensiva di V.G.I. s.p.a. che, pur contestando nel merito il fondamento del ricorso avversario, ha eccepito - in via preliminare di rito - l'incompetenza del giudice adito, sulla premessa che le attività denunciate varrebbero, al più, ove fondate, come fattispecie anticoncorrenziali di rilevanza strettamente nazionale, per l'effetto della competenza per materia della Corte d'Appello ex art. 33, c.2, L. 10.10.1990 n. 287;

dato atto del mutamento di rito, da sommario speciale a ordinario a cognizione piena, in ragione della complessità e molteplicità delle questioni involte nel presente giudizio;

ritenuta la natura preliminare dell'eccepita incompetenza, osserva:

l'eccezione è fondata.

Va subito detto che le questioni afferenti la competenza (al pari di tutte quelle inerenti, più in generale, al presupposto processuale della c.d. capacità del giudice) vanno esaminate " in limine litis" ed in via deliberativa, esclusa ogni specifica attività istruttoria, mediante l'inquadramento sommario della lite sulla scorta del primo confronto dialettico tra la prospettazione attorea e quella - contro fattuale - del convenuto, senza che il relativo approdo deliberativo riverberi in alcun modo sui successivi

accertamenti di merito ed istruttori. Tanto si ricava agevolmente, in termini di principio generale, dall'art. 38, u.c., c.p.c.

Ebbene, nella fattispecie, difetta "prima facie" alcun valido elemento utile a far ritenere plausibilmente sussistente la predicata lesione del libero commercio comunitario.

Invero, si ha riguardo a:

1) circolari organizzative predisposte da società italiana e di diritto italiano (nella specie V.G.I. s.p.a., distributore per l'Italia del relativo marchio automobilistico);

2) destinate ad operare esclusivamente nel rapporto di VGI con la propria rete italiana di assistenza e ricambistica;

3) la cui asserita lesività della concorrenza, costituente il *petitum* accertativo dell'odierna lite, viene prospettata da soggetto commerciale italiano ( qui la Nuova S.), privo di caratteri transnazionali giacchè operante nel ristrettissimo bacino di Carrara<sup>2[2]</sup>;

osservato, così, come appaia *prima facie* fondato il rilievo preliminare di parte convenuta circa la totale assenza di concreti indici di rilevanza "comunitaria" nelle condotte commerciali censurate. Esse, invero, appaiono istituzionalmente destinate a disciplinare l'assistenza e la ricambistica somministrate dai "service partner" nel solo ambito italiano, senza che siano percepibili, almeno allo stato, obiettivi riflessi ostativi al libero commercio tra gli Stati dell'Unione;

---

<sup>2[2]</sup> Il tema è stato proficuamente affrontato da Corte Appello Milano, 01/02/2008, Soc. Lince c. Agenzia territorio, in Foro it. 2008, 7-8, 2287, per la quale : *"A fronte di una domanda risarcitoria fondata sulla disciplina antitrust, proposta da una società attiva nel settore delle informazioni economiche e finanziarie, la cui clientela sia formata da soggetti che operano in una parte del mercato situata nel medesimo territorio in cui la stessa ha la propria sede, va esclusa la rilevanza comunitaria della violazione denunciata e, pertanto, la competenza per materia spetta alla corte d'appello"*.

che, dunque, in astratto, anche a voler ritenere sussistente il vizio denunciato, si avrebbe qui riguardo a pratica tra imprese ricadente sotto l'egida dell'art. 2, c.2, della L. 287/90, avendo essa per fine la restrizione della concorrenza mediante un'intesa verticale di tipo selettivo-qualitativo, a nulla rilevando, di contro l'assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 4, c.I, Legge cit. ( sulla quale si sofferma l'attrice con la mem. del 7.5.2013), posto che siffatta carenza incide soltanto sul piano della liceità dei relativi indirizzi imprenditoriali, non certo sulla competenza processuale del giudice chiamato ad esaminarle;

Né la conclusione può mutare sulla mera scorta della prospettazione attorea ( si è già detto dell'esigenza della sua obiettivizzazione mediante l'interlocuzione preliminare delle parti), giacchè non è concesso di mutare artificiosamente i criteri legali di riparto della competenza, attraverso l'immotivata invocazione, tra le altre norme, anche dei parametri di cui agli artt. 101 e 102 T.F.U.E.

Merita di essere segnalato, sul punto, App. Milano, sent. 23.7.2005, Soc. Farmacie Petrone c. avv. Florida, Lamandini, Dalla Verità c. Soc. Pfizer e altro c. avv. Osti, Prastaro, Guastadisegni, Riva (in Rass. dir. farmaceutico 2006, 1, 15 ), secondo cui

"...la speciale competenza della corte di appello in grado unico prevista dall'art. 33 l. n. 287/90 risulta circoscritta alle sole violazioni che alterano il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale, mentre con riferimento alle violazioni che investono il più ampio mercato comunitario la competenza torna ad essere quella ordinaria del tribunale in duplice grado. In tale ambito, la competenza deve essere individuata in relazione all'oggetto della domanda proposta dall'attore e ai fatti posti a fondamento della stessa, **mentre non è decisiva né la qualificazione che l'attore abbia dato all'azione proposta, né le eccezioni del convenuto (che invece possono assumere unicamente il ruolo di fonte residuale di convincimento), né la prospettazione della violazione di norme comunitarie resa in via subordinata da parte attrice.**";

E quanto, poi, alla rilevanza della mancanza attuale di un interesse comunitario al vaglio giudiziale delle circolari impugnate, sovviene, ancora, App. Milano, 4.11.2009 ( in Foro it. 2009, 12, 3497, in fattispecie involgente evidentemente la medesima *ratio decidendi*), secondo cui:

***“Stante la mancata dimostrazione dell'interesse di società straniere alla diffusione di immagini televisive relative ai campionati nazionali di calcio di serie A e B, va rigettata l'eccezione di difetto di competenza della corte di appello (in favore del tribunale, competente ad applicare la disciplina comunitaria) riguardo all'istanza di provvedimenti cautelari urgenti avverso l'abuso di posizione dominante, ad opera della Lega nazionale professionisti, nell'assegnazione di pacchetti relativi ai diritti televisivi concernenti detti campionati.”***

La ritenuta incompetenza del giudice adito riceve, infine, definitivo conforto dalla comunicazione della Commissione Europea n. 2004/C101/07 ( puntualmente menzionata dalla convenuta) che - nel dettare le “Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato”, in evidente armonia con i rilievi giurisprudenziali che precedono, ha enucleato quale requisito essenziale del pregiudizio in questione il seguente duplice parametro oggettivo :

a) l'attività economica denunciata deve avere carattere transfrontaliero, interessando almeno due Stati membri ( v. par. 2.2.) ;

b) deve emergere “con un grado di probabilità adeguato, in base ad un complesso di elementi oggettivi di fatto e di diritto, che l'accordo o la pratica possano avere un'influenza, diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti degli scambi tra Stati mebri” ( par. 2.3.) ”

Elementi, come si vede, entrambi *prima facie* carenti nell'azione proposta.

Equa, in ragione dell'elevata complessità giuridica della materia esaminata, è la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, dichiara l'incompetenza del giudice adito per essere competente per materia la Corte d'Appello di Venezia ex lege 287/90 ;

termine di mesi tre ex artt.44 e 50 c.p.c. per proseguire il giudizio avanti al giudice competente;

spese di lite compensate.

Così deciso, in Verona, il 15 MAGGIO 2013

Il Giudice est.

Dott. Andrea Mirenda

IL CASO.it

---

1. La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

[Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145](#)

Ed ancora, si veda la recentissima Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199 che così scrive:.

*1. - Il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi.*

*L'utilizzo di tale modello -sorto per esigenze organizzative miranti a dare una risposta all'arretrato della cassazione civile e a contenere i tempi di trattazione dei procedimenti entro termini di durata ragionevoli, nel rispetto del principio costituzionale stabilito dall'art. 111 della Costituzione - si giustifica in relazione al fatto che entrambe le impugnazioni, quella in via principale e quella in via incidentale, non richiedono l'esercizio della funzione nomofilattica: esse infatti, quando non deducono vizi di motivazione, sollevano questioni la cui soluzione comporta l'applicazione di principi già affermati in precedenza da questa Corte, e dai quali il Collegio non intende discostarsi.*

*La motivazione semplificata non è preclusa dalla particolare ampiezza degli atti di parte (111 pagine è la lunghezza del ricorso principale, il controricorso e ricorso incidentale*



*raggiungono le 64 cartelle, e la memoria illustrativa, meramente iterativa del ricorso principale, è di 36 pagine), perché detta ampiezza -che certamente, pur non ponendo un problema di formale violazione delle prescrizioni formali dettate dall'art. 366 cod. proc. civ., non giova alla chiarezza di tali atti e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio- non è affatto direttamente proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle questioni veicolate, e si risolve soltanto in una inutile e disfunzionale sovrabbondanza, infarcita di continui e ripetuti assemblaggi e trascrizioni degli atti defensionali, delle sentenze dei gradi di merito, delle prove testimoniali, della consulenza tecnica e dei suoi allegati planimetrici.*

<sup>3[2]</sup> Il tema è stato proficuamente affrontato da Corte Appello Milano, 01/02/2008, Soc. Lince c. Agenzia territorio, in Foro it. 2008, 7-8, 2287, per la quale : *“A fronte di una domanda risarcitoria fondata sulla disciplina antitrust, proposta da una società attiva nel settore delle informazioni economiche e finanziarie, **la cui clientela sia formata da soggetti che operano in una parte del mercato situata nel medesimo territorio in cui la stessa ha la propria sede**, va esclusa la rilevanza comunitaria della violazione denunciata e, pertanto, la competenza per materia spetta alla corte d'appello”*.

IL CASO.it